

STUDIO SESANA ASSOCIATI

MANOVRA-BIS 2006 **Legge 4 agosto 2006 n. 248** **(conversione Decreto Bersani)**

Con la presente Circolare è nostra intenzione portare a Vostra conoscenza per grandi linee e senza alcuna pretesa di completezza, le disposizioni di maggior rilevanza fiscale contenute nella manovra-bis di cui alla Legge 248 del 04.08.2006 di conversione del Decreto Bersani:

F24 TELEMATICO (ONLINE) - TITOLARI DI PARTITA IVA

Dal 1° ottobre 2006 tutti i contribuenti titolari di partita Iva hanno l'obbligo di eseguire i versamenti fiscali e previdenziali tramite modello F24 online, non sarà più possibile pagare con il modello F24 cartaceo presso la propria banca. Il pagamento per via telematica del modello F24 può essere effettuato in tre modalità differenti:

- pagamento diretto, muniti di codice pin e di password, utilizzando il modello F24 online sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite i professionisti abilitati;
- mediante l'home banking, utilizzando il modello F24 ed il servizio Cbi (Corporate Banking Interbancario), della propria banca.

Allo stato attuale delle cose rimangono ancora molte incertezze e molti dubbi in merito all'utilizzo delle forme di pagamento telematico del modello F24; l'Agenzia delle Entrate sta provvedendo a pubblicare una circolare esplicativa.

Considerata la portata innovativa nonché obbligatoria di tale nuovo adempimento e considerato che ricorrere allo Studio o al consulente del lavoro (con meccanismi rigidi di conferimento dell'incarico di addebitare sul proprio c/c il modello F24) per effettuare i versamenti (tutti quelli che devono essere fatti con l'F24, ritenute dei dipendenti incluse) non rappresenta a nostro modesto avviso la soluzione del problema F24 online, esortiamo vivamente i clienti titolari di partita iva sin da ora a contattare la propria banca per avere maggiori informazioni sul sistema di pagamento del modello F24 online mediante il servizio Cbi dell'home banking.

Sarà cura dello Studio aggiornarVi in merito non appena l'Agenzia delle Entrate ci avrà messo nelle condizioni di farlo.

PROFESSIONISTI: C/C E INCASSO PARCELLE

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni devono essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, e per contanti solo nei seguenti limiti di importo: sino al 30.06.2007 per importi inferiori a 1.000 euro, dal 1° luglio 2007 e sino al 30.06.2008 per importi inferiori a 500 euro e dal 1° luglio 2008 per importi inferiori a 100 euro. Il Decreto prevede inoltre l'obbligo per i professionisti di tenere conti correnti bancari o postali per gli incassi e le spese, specifichiamo che tali conti non necessariamente devono essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale.

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO: RILEVANZA DELLE PLUSVALENZE

Il Decreto ha introdotto, nella determinazione del reddito dei professionisti, la rilevanza delle plusvalenze e minusvalenze realizzate attraverso la cessione dei beni strumentali impiegati nella professione (esclusi gli immobili). A titolo esemplificativo dal periodo d'imposta 2006 la vendita dell'automezzo concorrerà a generare reddito nella misura in cui si realizzi una plusvalenza, sempre nei limiti della deducibilità ridotta (50% e con limiti di costo).

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: IVA 10%, DETRAZIONE DEL 36%, FATTURE CON IL COSTO DELLA MANODOPERA, LIMITE DI SPESA DETRAIBILE

La Legge ha introdotto e/o prorogato le seguenti agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie:

- proroga a partire dal 1° ottobre 2006 e sino al 31.12.2006 della riduzione dell'aliquota Iva al 10% per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero edilizio realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata (manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia);
- dal 1° ottobre 2006 e sino al 31.12.2006 la quota di detrazione dall'Irpef per le spese di ristrutturazione viene ridotta (dal 41%) al 36%;
- l'agevolazione della detrazione spetta a condizione che l'impresa che esegue i lavori evidenzi in fattura in maniera distinta il costo della mano d'opera utilizzata;
- dal 1° ottobre 2006 il limite sul quale calcolare la detrazione Irpef è stato fissato in Euro 48.000= per ogni singolo immobile (quindi non più per persona) e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.

PASSAGGI DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI E CICLOMOTORI

L'art. 7 del Decreto ha soppresso l'obbligo di rivolgersi al notaio per sottoscrivere i passaggi di proprietà di beni mobili registrati. Ci si potrà rivolgere direttamente agli uffici comunali o agli sportelli telematici dell'automobilista.

NOVITÀ NEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Il Decreto ha introdotto le seguenti novità in materia di compravendite immobiliari:

- è stato sancito l'obbligo di indicare nei rogiti le modalità "analitiche" di pagamento del prezzo;
- i contraenti dovranno dichiarare se, nella conclusione dell'affare, si siano o meno avvalsi di un mediatore (agenzia immobiliare) e, in caso affermativo, indicare nel rogito:
 - il mediatore con relativa partita iva o codice fiscale;
 - l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione;
 - le modalità di pagamento della fattura (con Iva) del mediatore.

DETRAZIONE SOMME VERSATE AGLI INTERMEDIARI IMMOBILIARI

Dal 1° gennaio 2007 è concessa una detrazione del 19% dei compensi corrisposti agli intermediari immobiliari in relazione all'acquisto dell'abitazione principale, per un importo massimo di compensi di Euro 1.000= (detrazione max.: Euro 190=).

APPALTI E RAPPORTI CON SUBAPPALTATORI

Numerose novità sono state introdotte nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore in materia di Iva (applicazione del cosiddetto "reverse charge") ed in materia di responsabilità solidale per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi dei dipendenti; considerata la natura molto tecnica dell'argomento e considerato che i tempi di applicazione delle nuove disposizioni sono rimandati all'approvazione di un decreto di attuazione, siamo a disposizione per i clienti che fossero interessati ad approfondire tali argomenti.

AMMORTAMENTO E LEASING AUTOMEZZI A DEDUCIBILITÀ PARZIALE

Il Decreto ha escluso la possibilità di eseguire gli ammortamenti anticipati per gli automezzi a deducibilità ridotta (automezzi diversi da quelli strumentali all'attività d'impresa, cioè ad utilizzo promiscuo); inoltre, sempre in riferimento agli automezzi a

STUDIO SESANA ASSOCIATI

deducibilità ridotta è stata portata da 2 a 4 anni la durata minima dei contratti di leasing stipulati a partire dal 12 agosto 2006.

ELENCHI IVA CLIENTI E FORNITORI

È stato reintrodotta l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate in via telematica l'elenco Iva dei Clienti e Fornitori; il termine di presentazione è stabilito al 29 aprile di ogni anno.

COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Una importante novità introdotta dal Decreto è quella che prevede l'obbligo dal 1° gennaio 2007 di inviare telematicamente l'ammontare dei corrispettivi incassati all'Agenzia delle Entrate; allo stato attuale delle cose non si hanno maggiori informazioni in merito alle modalità tecniche ed alla periodicità di tale adempimento.

La prima trasmissione sarà effettuata entro il mese di luglio del 2007, lo Studio vi informerà non appena saranno emanate maggiori istruzioni.

È inoltre previsto un credito d'imposta di Euro 100= per i contribuenti che optano per l'adattamento tecnico del registratore di cassa.

* * *

Considerata la particolare complessità normativa di alcuni di questi argomenti, Vi esortiamo a contattare lo Studio per eventuali chiarimenti ed approfondimenti e per esaminare il singolo caso con la dovuta specificità richiesta.

Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Milano, 7 settembre 2006.

STUDIO SESANA ASSOCIATI